

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo in esame attua i principi e i criteri di delega specifici per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3005, contenuti all'articolo 10 della legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento» e ad alcune disposizioni del Codice civile e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), così come introdotte o modificate dal richiamato decreto legislativo n. 47 del 2026.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il nuovo articolo 4-*bis*.1 al TUF al fine di individuare la Consob quale autorità nazionale competente in materia di *rating* ambientale. La disposizione, anche in coerenza con la delega di cui all'articolo 10 della legge n. 36 del 2026 (legge di delegazione europea 2025) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. La Consob provvede all'attuazione dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le restanti disposizioni contengono norme di allineamento e coordinamento, dirette anche alla correzione di errori materiali, rinvii interni e refusi, apportate allo scopo di garantire la chiarezza e la corretta applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 47 del 2026, anche a beneficio degli operatori giuridici ed economici di settore e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.